

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita la Fondazione senza scopo di lucro a carattere laico ed indipendente da ogni orientamento ideologico denominata "Fondazione Italiana Neuroscienze e Disordini dello Sviluppo - FINDS".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Napoli; eventuali modifiche della stessa, non comportano modifica statutaria, qualora la nuova ubicazione si trovi all'interno del medesimo Comune. Essa può avere più sedi operative nel territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata, potendosi tuttavia sciogliere nei casi previsti espressamente dal presente Statuto.

Art. 4 - Scopo e Finalità della Fondazione

La Fondazione, che persegue unicamente finalità non lucrative di solidarietà sociale, ha lo scopo precipuo di sviluppare attività nel campo della ricerca scientifica, dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria, e della formazione di tipo universitario e non. Specificatamente, la Fondazione nell'immediato intende sviluppare nel territorio nazionale un Centro di eccellenza articolato eventualmente in più strutture, che giunga, dopo le opportune procedure previste dalle normative vigenti, a richiedere poi il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e ad accreditarsi come Università.

In particolare, l'attività della Fondazione si esplica in:

- a. sviluppare nel territorio nazionale un Centro di Eccellenza rispetto alle Neuroscienze, la Neuropsichiatria Infantile e la Psicologia dello Sviluppo;
- b. potenziare ed attivare servizi particolarmente carenti nelle regioni del Meridione; tale azione si basa sul valore della cura dei bambini fragili e svantaggiati nel loro territorio di origine e vicini alle loro famiglie, e sul valore del mantenimento delle risorse economiche ed umane nelle regioni del meridione d'Italia in contrasto deciso con il fenomeno della migrazione sanitaria;
- c. offrire competenze professionali di alta specializzazione anche attraverso la sinergia tra pubblico e privato;
- d. promuovere, svolgere e coordinare le attività di ricerca scientifica corrente e finalizzata organizzata nell'ambito di specifiche linee di ricerca nella neurologia, nella psichiatria, nella neuropsichiatria

infantile, nella psicofarmacologia e psicopatologia in età evolutiva, nella neuroriabilitazione in età evolutiva, nella medicina molecolare e genetica medica di settore specialistico e nelle neuroimaging di alto campo;

- e. candidare la Fondazione ad ottenere il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e/o di altra specifica normativa nel frattempo entrata in vigore);
- f. promuovere, svolgere e coordinare ricerche, sia di base che applicativa, anche a carattere clinico, nei settori di specifico interesse degli Enti Fondatori e degli Enti Aderenti in momenti successivi;
- g. l'istituzione di Università, corsi di formazione ed aggiornamento e realizzazione di convegni e congressi scientifici;
- h. promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università;
- i. favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera l'Università e le loro interazioni e collaborazioni con l'Università;
- j. promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali di formazione Universitaria;
- k. organizzare corsi, masters e altre attività di formazione avanzata anche in collaborazione con altre istituzioni private e pubbliche;
- l. la fornitura di strumenti, tecnologie, metodologie utili alla professione, personale amministrativo, ausiliario e paramedico, e di attività formative e didattiche, comprendenti anche un'autonoma attività editoriale, finalizzate all'educazione sanitaria degli assistiti, al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e al raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti proposti dalla Fondazione;
- m. la promozione di rapporti e convenzioni con le associazioni del volontariato e della cooperazione sociale per lo svolgimento di attività integrative di quelle della Fondazione;
- n. la promozione e lo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca;
- o. al supporto, all'organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché a iniziative di formazione a distanza;
- p. promuovere e agevolare la collaborazione scientifica nell'ambito delle Neuroscienze tra la Fondazione e le Università;

- q. promuovere ed erogare, accanto ai servizi tradizionali di assistenza, anche servizi innovativi e qualificati;
- r. favorire processi in rete con altri servizi e strutture a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- s. coinvolgere nelle attività della Fondazione e nel finanziamento delle sue strutture gli Enti pubblici e privati, rappresentativi delle comunità locali.

Art. 5 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

Nell'ambito delle sue finalità Istituzionali, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge e ogni altra operazione connessa e/o strumentale per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al precedente articolo 4. La Fondazione persegue le proprie finalità a mezzo di:

- a. attivazione di centri clinici;
- b. realizzazione di convegni scientifici, eventi, seminari;
- c. produzione di pubblicazioni;
- d. organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. eseguire studi e ricerche nell'ambito delle materie di interesse istituzionale su commissione di Enti pubblici e privati;
- b. favorire l'applicazione dei risultati della ricerca svolta, anche in funzione delle possibili ricadute di carattere clinico;
- c. erogare contributi e borse di studio per attività organizzate dalla Fondazione;
- d. promuovere, organizzare, sostenere iniziative a carattere scientifico culturale quali conferenze, dibattiti, convegni e congressi ovvero ulteriori eventi idonei a favorire contatti con altri soggetti che operano nel settore sociale, assistenziale e sanitario;
- e. instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- f. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati, e/o costituire ovvero concorrere alla costituzione di società, le cui attività siano rivolte al perseguimento direttamente indirettamente di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- g. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, o convenzione di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, ritenuti opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- h. amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti;

- i. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta ed indiretta di strutture, interventi e servizi che consentano il raggiungimento degli scopi della Fondazione indicati nel presente Statuto;
- j. gestire servizi sanitari e sociosanitari relativi ad attività diverse dall'ambito specialistico delle neuroscienze.

Art. 6 - Patrimonio, Rendite ed Elargizioni

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dai costituenti e rappresentata dalla proprietà e/o dal godimento dei beni indicati nell'atto costitutivo.

Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni/eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio, ma al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali erogazioni le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per singole attività.

I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo Programma.

La Fondazione accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Le persone fisiche e giuridiche che effettueranno elargizioni ai sensi del precedente comma possono acquisire previa domanda, lo status di "Sostenitore della Fondazione".

Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione si distinguono in organi propriamente detti, in organi delegati, in organi esecutivi ed in organi consultivi.

2. Gli organi propriamente detti della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

3. Gli organi della Fondazione godono di autonomia amministrativa e gestionale nel rispetto delle leggi e nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto.

4. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle decisioni nelle quali abbiano, per conto loro o di terzi – ivi comprese società ed enti di cui siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente - interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
3. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
4. Egli agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, su mandato esplicito del Consiglio di Amministrazione.
5. Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione immediatamente successiva.
6. Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente che esercita tutte le sue funzioni ed è nominato sempre dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente dura in carica tre anni per il periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 9 consiglieri nominati da fondatori, compreso il Direttore Scientifico.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sono individuati il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, salvo revoca per giusta causa, ed i suoi componenti possono essere rinominati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, verrà provveduto alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo.

In particolare, esso ha il compito di:

- nominare il Direttore Generale;
- nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- adottare i Regolamenti della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo, il consuntivo ed il programma di attività;
- controllare e monitorare costantemente che l'attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;

- deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali;
- autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio;
- approvare, su proposta del Direttore Generale, l'organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;
- stipulare e rinnovare convenzioni con le Università su proposta del Direttore Generale;
- stabilire il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e di quelli eventuali esterni del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Scientifico;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- attribuire la qualifica di membro "Sostenitore" della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno; il Consiglio di Amministrazione viene altresì convocato ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

7. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

8. Il Consiglio di Amministrazione è costituito e si riunisce validamente con la nomina e la presenza della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio Stesso.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione e dal verbalizzante.

10. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri di decisione e controllo al Direttore Generale o ad un componente del Consiglio di Amministrazione, per gli ambiti e nella misura stabiliti all'inizio del triennio di vigenza.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno Presidente, e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Essi devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili.

2. Il Collegio è organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione; vigila sulla gestione finanziaria della medesima e sulla legittimità delle deliberazioni adottate dai suoi organi; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni anche a seguito di verifiche ispettive.

3. I componenti del Collegio possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

4. Il Collegio o i suoi componenti, anche individualmente, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Collegio dura in carica tre anni.

Art. 11 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico di Direttore generale dura 3 anni ed è rinnovabile.
3. Il Direttore Generale provvede alla gestione ordinaria della Fondazione in conformità agli indirizzi generali e alle linee programmatiche stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni conferitogli dallo Statuto e dai regolamenti oppure delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica della Fondazione, ovvero in caso di riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto, gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il Consiglio di Amministrazione e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati alla Fondazione per l'attività di ricerca. Il Direttore Scientifico presiede il comitato tecnico scientifico ed esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico. Il Direttore Scientifico coordina l'attività editoriale scientifica e promuove iniziative per l'organizzazione di convegni, congressi e didattica.
2. Il Direttore scientifico inoltre:
 - propone Iniziative per l'aggiornamento continuo del personale;
 - rappresenta la Fondazione (ovvero l'Istituto in caso di riconoscimento del carattere scientifico) nei rapporti con Enti ed Istituzioni finalizzati all'attività scientifica e didattica dell'Istituto;
 - garantisce il rispetto delle norme etiche nell'esecuzione di ricerche e sperimentazioni cliniche, fatte salve le responsabilità individuali dei ricercatori;
 - promuove e coordina la rilevazione ed elaborazione dei dati in ordine all'attività scientifica;
 - può dirigere servizi di ricerca clinica o sperimentale e servizi relativi all'espletamento di attività assistenziali.
3. Il Direttore Scientifico è membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico svolge funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

La composizione, le regole di funzionamento e le competenze del Comitato Tecnico Scientifico, sono quelle previste dalla normativa vigente e dal regolamento interno specifico.

Art. 14 - Comitato Etico

La Fondazione può dotarsi di un Comitato Etico, come organismo indipendente. Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è costituito a norma della legislazione vigente in materia, che ne disciplina anche le funzioni corrispondenti, secondo uno specifico regolamento interno.

Art. 15 - Esercizio Finanziario e Bilanci

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali che si concretano con la redazione di un piano di attività annuale e triennale, sulla base dei quali impostare la programmazione budgetaria e le relative azioni di controllo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice del codice civile, in quanto compatibili, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione.

Eventuali eccezioni ai principi richiamati negli artt. 2423 e ss. del c.c. devono essere indicate nel bilancio.

In ogni caso, il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso. L'organo competente all'approvazione dei bilanci è il Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio di previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo sono inviati agli Enti fondatori entro i 15 giorni successivi all'approvazione.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dagli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato e/o delle deleghe specificatamente conferite.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserva o capitale durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o redistribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 - Modifiche statutarie

1. Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Le modifiche statutarie devono essere approvate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione e Destinazione dei Beni

1. La Fondazione si estingue:

- a. in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali
- b. a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali,
- c. a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato.

2. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione il patrimonio della stessa si devolve obbligatoriamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità analoghi a quelli voluti dai Fondatori, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. I beni concessi in uso a vario titolo alla Fondazione, al momento dell'estinzione (scioglimento), tornano nella disponibilità dei loro proprietari (dei soggetti concedenti).

Art. 18 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.